

PER I DIPENDENTI DEGLI APPALTI PRIVATI E PUBBLICI

CON I RIFERIMENTI ALLA RESPONSABILITA' SOLIDALE DELLA COMMITTENZA

PER RETRIBUZIONI E CONTRIBUZIONI
DEL DIPENDENTE



UNIONE ITALIANA LAVORATORI METALMECCANICI



COSA FARE SE NON TI PAGANO LO STIPENDIO IN CANTIERE?

Per recuperare le proprie retribuzioni si deve **attivare la garanzia predisposta dal legislatore** con la riforma del 2003. Infatti l'art. 29 del D.Lgs. 10-09-2003, n. 276, prevede al secondo comma che<u>per i crediti retributivi e contributivi inerenti le prestazioni lavorative erogate nel corso .dell'esecuzione di un determinato appalto, vi sia la garanzia solidale del soggetto committente e di tutti gli eventuali subappaltatori per un periodo di ben 2 anni dalla ultimazione dell'appalto medesimo.</u>


ART. 29

- 1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
- 2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.
- 3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.
- 3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2.
- 3-ter. Fermo restando quando previsto dagli <u>articoli 18</u> e <u>19</u>, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale.

In sunto, devono esistere i seguenti presupposti:

- 1. rapporto di lavoro in capo a soggetto appaltatore;
- credito di lavoro in capo al lavoratore (e non al suo cessionario) non pagato dall'appaltatore - datore di lavoro;
- 3. <u>credito maturato in esecuzione di un determinato contratto di appalto</u> con un definito committente:
- 4. richiesta al committente del pagamento entro termine di due <u>anni</u> <u>dalla conclusione dell'appalto</u> per cui è maturato il credito.





Detta previsione era almeno in parte già anticipata nel codice con l'art. 1676 che prevede comunque la possibilità a favore dei lavoratori di chiedere giudizialmente il pagamento delle proprie spettanze alla committenza almeno entro i limiti del credito dell'appaltatore ancora esistente per le opere realizzate nell'esecuzione dell'appalto. Tale riferimento normativo torna oggi utile nel caso in cui sia sfuggito il termine del biennio dalla conclusione dell'appalto.

Tale richiesta è importante pure perché blocca ogni altra richiesta di pagamento da parte di soggetti creditori terzi: gli importi ancora dovuti restano fermi nel patrimonio della committenza senza che possa essere effettuati pagamenti ad altri creditori dell'appaltatore.



Ciò detto è da ricordare che l'art. 2470 del cod. civ. prevede che <u>il</u> debitore risponde delle obbligazioni assunte, e quindi anche dei debiti, con il proprio patrimonio presente e futuro. Per questa ragione, visto il disposto dei citati artt. 29 e 1676, a fianco della garanzia data dal patrimonio del debitore vi è anche quella del patrimonio della committenza e di tutti i subappaltatori che si frappongono fra il datore di lavoro e la detta committenza, nella filiera contrattuale dell'appalto.

Dalla lettura del comma secondo della norma del 2003 si nota che si parla di committente - datore di lavoro; di conseguenza alcuni enti pubblici non ritengono a loro estendibile tale responsabilità solidale nei confronti degli obblighi delle imprese che per loro hanno operato in appalto.

Da questo fatto discende che, nel caso la stazione appaltante sia un soggetto pubblico, non vi può essere una maggior serenità nell'attendere le retribuzioni da parte del dipendente. Anzi, è vero il contrario. L'esclusione dell'obbligazione solidale a carico della committenza pubblica rende ancor più pericolosa la situazione del lavoratore che ha un datore ancorato fisiologicamente ad un interlocutore pubblico che paga tardi oramai per definizione.

Residuando perciò solo la garanzia ex art. 1676 cod. civ. è necessario attivarsi quanto prima per fronteggiare l'insoluto datoriale perché si deve arrivare ad escutere la committenza pubblica prima che questa abbia finito di pagare, seppur tardivamente, l'appaltatore datore di lavoro. La garanzia del codice civile non è però fruibile con la sola richiesta che mette a conoscenza il committente dell'esistenza del credito: è infatti necessaria la notifica della domanda giudiziale per congelare il pagamento delle somme dovute all'appaltatore.


Nel caso di stazione appaltante pubblica si può però anticipare la richiesta giudiziale di pagamento inoltrando informazione del debito alla committenza affinché questa congeli i versamenti al datore ai sensi dell'art. 13 del DM 145/2000 e provveda alla liquidazione diretta delle competenze a favore dellavoratore.

ART. 13

"in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto"



Ovvero:





RIEPILOGO NORMATIVO

L'articolo 1676 del Codice Civile dispone che i dipendenti dell'appaltatore possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino a concorrenza del debito residuo del committente verso l'appaltatore.

L'articolo 29, comma 2 del decreto legislativo 276/03

prevede che il committente è obbligato in solido con
l'appaltatore, entro due anni dalla cessazione dell'appalto, a

corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contribuiti
previdenziali indipendentemente dal debito.

Si deve però ricordare che ai sensi dell'art. 13 del DM 145/2000 in caso di ritardo nel pagamento dello stipendio, l'appaltatore può essere per iscritto dal responsabile dell'ente pubblico a saldare entro quindici giorni. Se l'appaltatore non paga o non contesta formalmente e motivatamente l'insoluto entro il termine indicato, la committenza può pagare direttamente al lavoratore l'arretrato scomputandolo dal residuo dovuto all'appaltatore.

D'altra parte, l'art. 35, comma 28, del DL 223/06, convertito in legge 248/06, estende la responsabilità solidale al versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e ai premi assicurativi.

Per quanto inerisce la responsabilità patrimoniale l'art. 2740 del cod. civ. assicura invece che il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri .



Pertanto, sia i dipendenti che gli enti previdenziali hanno diritto di chiedere il pagamento dei trattamenti retributivi e contributivi non versati alla stazione appaltante/committenza in riferimento al cantiere in cui detti trattamenti sono maturati ed entro il termine tassativo di di due anni dalla cessazione dell'appalto medesimo.



RIASSUMENDO

Se sei un lavoratore che ha operato nel corso dell'esecuzione di un appalto e vanti dei crediti, che non riesci a farti pagare dal Tuo datore di lavoro,

- puoi agire in giudizio per il recupero dei crediti di lavoro e contributivi direttamente nei confronti di tutti coloro che sono committenti o stazioni appaltanti,
- 2. o puoi farti liquidare direttamente le tue spettanze se sono soggetti pubblici, ma in questo caso solo nella misura del credito residuo del Tuo datore di lavoro.

Nel primo caso, in presenza dei requisiti reddituali di legge, si può sempre essere assistiti gratuitamente con il Patrocinio a spese dello Stato per il recupero delle retribuzioni e del TFR non pagati dall'appaltatore.